

Bollo Auto: il termine di prescrizione è di tre anni

Termine di prescrizione bollo auto - l'accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nuova sentenza CTP Cosenza 2015



In tema di bollo auto, *“l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”* (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Successivamente lo stesso articolo recita: *“Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”*.

In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.

La scadenza del termine prescrizione viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:

- Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
- Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
- Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Come si ricorderà, la “tassa di circolazione”, una volta divenuta “tassa di possesso”, è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.

Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.

A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, così come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).

In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all’anno 1999.

La Corte infatti ha stabilito che *“il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il*

gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.

Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto

Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

L'ultima legge che ha previsto proroghe è il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.

Occorre considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che **la notifica di un atto amministrativo** (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione - i quali comunque ricominciano dal giorno successivo - non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.(si veda in tal senso la **sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007**).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Una recente sentenza della **Commissione Tributaria provinciale di Cosenza (n. 1711/2015)** inoltre ha opportunamente chiarito che, posto che nel caso della notifica del bollo auto entro i termini **NON vige il principio del cosiddetto doppio termine di notifica** per cui il termine per il mittente corrisponde con il momento in cui consegna il plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale mentre per il destinatario la notifica si considera perfezionata quando riceve l'atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica). Su questo la Corte di cassazione infatti ha più volte precisato che tale principio deve ritenersi applicabile solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione (**Cass. n. 9302/2012 e n. 26804/2013**). Nel caso di notifica di cartelle di pagamento relative al mancato pagamento del bollo auto **rileva la data di ricezione da parte del destinatario**, che deve rientrare nel termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione.

Modalità di inoltro istanza di annullamento o ricorso

In caso di ricezione di un avviso di accertamento ove l'Amministrazione regionale contesta l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare **istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica**.

In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria. In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

[Link all'art.](#)